

Verbale di accordo

22-01-2002 e aggiunto al
03/2002 ai num. 0111 art. 17
L. 11/2/1996 art. 17
30-12-1996 art. 17
P. 3, 6
L. 11/2/1996 art. 17
P. 3, 6

Il giorno 09 Gennaio 2002 tra le Organizzazioni Sindacali provinciali, Filcams-Cisl rappresentata da Antonio Palazzo e Giuseppe Di Stefano, Fisascat-Cisl rappresentata da Rosario Lo Proto, Uiltucs-Uil rappresentata da Piero La Torre e Marianna Flauto, da una parte, e dall'altra Confcommercio provinciale rappresentata da Roberto Helg e Confesercenti Provinciale rappresentata da Giovanni Felice

Premesso che

- Le parti si sono più volte incontrate per la definizione di strategie comuni per il rilancio del settore terziario a Palermo e nella sua provincia e che in particolare, hanno individuato nell'Ente Bilaterale Territoriale lo strumento in seno ai vigenti CCNL di settore per arrivare agli obiettivi prefissati.
- E' obiettivo comune delle parti dare piena attuazione, completa e corretta agli accordi nazionali, regionali e provinciali sottoscritti;
- Le parti con accordo del 21 marzo 2001 hanno stabilito l'istituzione di una quota di adesione contrattuale provinciale dello 0,40 (zero virgola quaranta) di cui la metà a carico dei lavoratori non iscritti al sindacato e la restante metà a carico dei datori di lavoro da determinarsi con gli stessi criteri di calcolo e le stesse modalità previste per il versamento delle quote all'Ente bilaterale (vedi art. 16 del CCNL siglato dalle O.O.S.S. e la Confcommercio in data 20/09/1999 e art. 16 del CCNL siglato dalle O.O.S.S. e la Confesercenti in data 22/09/1999);
- In occasione di tale accordo le parti concordavano di determinare un orientamento su tutte le quote non versate anche ricercando accordi di rateazione e/o sanatoria per i periodi pregressi.

Premesso quanto sopra le parti concordano al fine di regolarizzare i periodi fino al 31/12/2001 quanto segue:

- I datori di lavoro che hanno trattenuto le quote destinate all'Ente Bilaterale e le quote di adesione contrattuale dovranno versare le stesse entro il termine del 30/06/2002 senza applicazione di interessi.
- I datori di lavoro che non hanno trattenuto né versato il contributo all'Ente Bilaterale né erogato in alternativa il relativo elemento distinto della retribuzione previsto dal CCNL potranno regolarizzare i periodi pregressi versando una somma forfettaria a titolo di regolarizzazione contrattuale pari all'importo di € 5 (cinque euro) in ragione di anno e frazioni superiori a 6 mesi per ogni lavoratore in forza presso lo stesso datore di lavoro al 31/12/2001. Tale importo si specifica non costituisce elemento retributivo diretto o differito e dovrà essere versato entro e non oltre il 30/06/2002.

Le parti inoltre, al fine di offrire servizi maggiori ai lavoratori ed alle imprese, in applicazione dei contratti collettivi nazionali, decidono con il presente verbale di istituire la commissione paritetica di conciliazione individuale e collettiva formata da n.6 membri nominati tre dalla parte delle associazioni datoriali (due nominati dalla Confcommercio e uno nominato dalla Confesercenti) e tre dalla parte del sindacato dei lavoratori (uno rispettivamente dalla Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil). La Commissione paritetica di conciliazione svolgerà le proprie attribuzioni presso l'Ente Bilaterale del Terziario di Palermo. La Commissione si dovrà riunire entro 10 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti in controversia. Per quanto attiene il regolamento della commissione le parti si danno atto di aderire integralmente a quanto previsto dai CCNL di categoria.

(Handwritten signatures)